LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 5 GIUGNO 1891

hanno fabbricati propri, di coloro che vi sono rinchiusi; fin lì non v'è nulla di male, perchè ci deve essere la libertà per tutti di convivere, di vestire e di pregare come meglio si crede. Nè io sono già di quelli che vogliono su di ciò portare l'attenzione del Governo. Ma appunto perchè rispetto in queste signore monache la libertà di vestirsi a modo loro, del convivere e del pregare, io non vorrei che avessero mai il privilegio nè di convivere, nè di pregare, occupando le sedi proprie del Governo, entrando lì come novizie mentre dovrebbero, a mio avviso, esserne cacciate anche le monache antiche. Ormai in tutti gli antichi conventi, le monache antiche sono ridotte a pochissime, ed anche là dove ve n'è un numero maggiore di sei, ci sono entrate tante e tante novizie da essere ormai il numero ridotto più popolato di quello che era quando venne la legge di sopres sione.

Nè basta: in quasi tutti i conventi esistono educandati femminili. Ora noi sappiamo che per quanto si voglia rispettare la libertà di insegnamento in tutte le sue manifestazioni, non possiamo come legislatori approvare che sia incoraggiato per le future madri di famiglia un metodo di istruzione e di educazione, che la esperienza ha ormai dimostrato non adatto a fare delle madri di buoni cittadini.

Ora che questi educandati si tengano proprio in locali governativi per me è un vero privilegio che il Governo concede alle monache.

Ora io amo la libertà, la voglio, la desidero e per me e per i liberali e per i frati e per i preti e per le monache; ma nè per me nè per gli altri tutti voglio nemmeno l'ombra del privilegio! Certo, accordare l'uso di locali demaniali per educandati, che si tengono in nome di enti monacali soppressi non risponde ne alle intenzioni della Commissione nè a quelle del ministro. Io quindi, non dubitando degli intendimenti liberali dell'onorevole ministro guardasigilli stesso, il quale ha votato come deputato quella legge di soppressione. che portava ben altre conseguenze che quelle a cui ora accenno, gli domando unicamente se intende di portare la sua attenzione sul fatto e di prendere quei provvedimenti, che valgano a far cessare uno stato di privilegio a favore di questi enti e che io ritengo di danno per la società civile e per gli istituti di studio privati e governativi, che il Ministero della pubblica istruzione sussidia per ottenere lo scopo, che gli educandati femminili servano a formare delle madri di famiglia utili a loro stesse ed utili alla società! (Bravo! Benissimo!)

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarare, senza tornare a specificare i motivi, che tutte quelle norme che l'onorevole deputato ha indicate, le farò rispettare. Anzi dirò che, quanto al concentramento, è istruzione assoluta data dall'Amministrazione del fondo per il culto, che appena vi sia un numero di monache inferiore a quello prescritto dalla legge, immediatamente si deve eseguire.

Dirò di più, che ho portato la mia attenzione anche sopra questo argomento speciale, che di mano in mano che degli edifizi vanno sgombrandosi, i Comuni e le Provincie possano domandarne la retrocessione a termini della legge 7 luglio 1866. Ho sempre in primo luogo insistito sopra una massima un po' rigorosa, che io ho dovuto sostenere come relatore della Commissione del bilancio, anche contro il voto di un consesso che si è soliti a celebrare come liberalissimo.

La legge 7 luglio 1866 impone l'obbligo tassativo di conservare quegli edifizi agli usi di educazione e beneficenza. Questa è la massima che io lascio in disparte, ma a cui, come legista, non ho creduto di dare il mio assoluto assentimento; e che, come ministro, al certo non darò mano a secondare, ed è che quando Comuni e Provincie hanno ottenuto la concessione, essi corpi morali possono determinare quel modo che a loro sembra più conveniente per raggiungere gli scopi indicati dall'articolo 20 della citata legge.

Io effettivamente non credo che la condizione risolutoria non dovesse aver questo effetto, di far passare immediatamente la concessione secondo l'articolo 20 ogni qual volta adempissero materialmente quelle norme.

Tuttavia io ho dovuto piegare le mie opinioni di legista alle maggiori autorità, che opinarono contrariamente.

Vengo come ministro. Ebbene, io petrei recare degli esempi ponendoli anche in confronto con altri antecedenti. Ma permetta la Camera che io arresti il mio dire a ciò: che non ho voluto mai consentire che si facesse uso dai Comuni o dalle Provincie della facoltà di acquistare uno degli edifizi consacrati prima dalla legge del 1866 in tutte le altre Provincie del regno e dalla legge 19 giugno 1873 in Roma e nelle sedi suburbicarie, per istituire in essi uno di quei sodalizi indicati dall'onorevole preopinante: vadano pure ad esercitare la libertà, e la discuteremo secondo la legge per